

Statuto del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso

Testo approvato dall'Assemblea del 23 febbraio 2008

Art. 1 - Costituzione e Scopi

È costituito, con sede legale nel comune di Treviso, ai sensi della legge 266/91, della L.R. 40/93, della L.R. 1/1995 e successive integrazioni e modificazioni il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso - *Volontarinsieme*.

Il Coordinamento è associazione di volontariato senza fini di lucro, è apartitico, aconfessionale ed interetnico, si ispira alle citate leggi ed ai principi contenuti nella Carta dei Valori del Volontariato, perseguendo finalità di solidarietà sociale e la realizzazione di iniziative tese a promuovere e sviluppare le organizzazioni di Volontariato nella provincia di Treviso e le loro attività.

Il Coordinamento è gestito, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato aderenti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività del volontariato e di promuovere la cultura e le iniziative di solidarietà nel territorio della provincia di Treviso.

Art. 2 - Finalità e Attività

Ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni e Coordinamenti di Associazioni territoriali o di settore, sia nell'organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, il Coordinamento:

1. rappresenta tutte le Organizzazioni aderenti nei confronti degli enti pubblici e privati per quanto attiene la regolamentazione generale delle attività delle Associazioni di volontariato ed i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti;
2. promuove iniziative di coordinamento con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione ed integrazione tra i diversi settori del volontariato e tra le diverse zone della provincia;
3. promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
4. propone programmi e appronta strumenti per la crescita ed il rafforzamento delle realtà di volontariato esistenti e la promozione di nuove iniziative;

5. propone iniziative di formazione e di qualificazione per gli aderenti ad organizzazioni di Volontariato o per privati cittadini interessati a diventarlo;
6. effettua studi e ricerche;
7. promuove iniziative di collaborazione attiva tra enti pubblici, associazioni e coordinamenti di volontariato;
8. può gestire il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso, con le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti;
9. svolge ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Art. 3 - Soci

Possono aderire al Coordinamento tutte le organizzazioni di Volontariato della provincia di Treviso, iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 40/93, compresi i Coordinamenti di Associazioni territoriali o di settore.

La domanda di ammissione nella quale si dichiara di accettare lo Statuto Associativo e le deliberazioni degli organi sociali va inoltrata al Consiglio Direttivo che, entro tre mesi dal ricevimento, delibera in merito.

I soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

I soci hanno diritto a:

- a) essere informati sulle attività e le iniziative del Coordinamento;
- b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- c) intervenire alle Assemblee dei soci, votare il bilancio ed esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo.

Gli associati partecipano alle Assemblee dei soci rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) partecipare alle Assemblee ed all'attività del Coordinamento;
- b) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali;
- c) versare la quota sociale, nella misura e con le modalità decise dall'Assemblea.

I legali rappresentanti delle Associazioni aderenti ed i loro delegati svolgono l'attività all'interno del Coordinamento in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 4 - Recesso ed esclusione del Socio

Il recesso da socio può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente del Coordinamento, ed ha effetto immediato se il socio recedente non ha obblighi in corso con lo stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un'Associazione socia contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento.

Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri o ricorso al giudice ordinario.

Nel caso in cui un'associazione non sia più iscritta al Registro di cui alla legge regionale n. 40/93, l'esclusione opererà di diritto, con le modalità di cui al regolamento interno.

I diritti di partecipazione al Coordinamento non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Organi Sociali

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

Sono eleggibili, con le modalità ed i limiti indicati nel regolamento interno, solo i candidati proposti dalle Associazioni aderenti al Coordinamento.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano del Coordinamento ed è composta dai soci che vi partecipano ognuno con un proprio rappresentante aventi tutti uguale rappresentatività e peso. Ogni socio ha diritto ad un voto. È consentita un'unica delega per aderente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente vicario, che la convoca almeno due volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può avvenire altresì su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci. In tal caso il Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail, ecc), con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione – che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione – qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

In caso di voto palese a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) approvare il programma annuale di attività;
- c) determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g) determinare, il versamento della quota associativa ed il relativo ammontare;
- h) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui agli art. 17 e 18 del presente Statuto:

- a) sulle modifiche dello statuto,
- b) sullo scioglimento del Coordinamento.

Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di 11 ed un massimo di 15.

Per assicurare la maggior rappresentatività territoriale e di settore, alle riunioni del Consiglio potranno essere invitati, con parere consultivo, i rappresentanti dei Coordinamenti territoriali intercomunali o di settore formalmente costituiti e i Coordinamenti comunali di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vice-presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce orientativamente ogni tre mesi e comunque almeno due volte l'anno per redigere il programma dell'attività per l'anno successivo ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- c) predispose il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- d) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

e) redige, su proposta del tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

f) delibera sulle domande di adesione e sull'esclusione da socio;

Il Consiglio dura in carica tre anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione successiva. Vigila e cura il funzionamento del Coordinamento; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti ai Vice presidenti o ad altri componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Vice presidente vicario, Segretario e Tesoriere

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Cura i rapporti con gli Istituti di credito.

Presidente, Vice presidenti, Segretario e Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi più due supplenti, individuati per la loro competenza tra i soci e/o non soci delle Associazioni costituenti il Coordinamento.

Il Collegio dura in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti senza limite di numero di mandati.

Al loro interno i membri eleggono il Presidente del Collegio.

Il Collegio, i cui componenti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e vi partecipano senza diritto di voto, vigila sulla corretta amministrazione del Coordinamento ed esprime parere scritto sui bilanci preventivo e consuntivo dello stesso.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Le discussioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono riassunte in un verbale redatto da un revisore effettivo e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

Art. 11 - Collegio dei Proviviri

L'Assemblea elegge il Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi più due supplenti individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio.

Al loro interno i membri eleggono il Presidente del Collegio.

Art. 12 - Rapporti con altri Enti e Soggetti

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo potranno essere invitati, con parere consultivo, il Presidente della Consulta Provinciale del Volontariato e i Direttori delle Caritas diocesane della provincia o loro delegati.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere approvati dall'assemblea entro il 30 aprile quello consuntivo riferito all'anno precedente, entro il 30 novembre il preventivo dell'anno successivo.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio del Coordinamento è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dello stesso.

Le fonti di finanziamento sono:

- a) quote sociali;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che perseguono scopi analoghi.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della L. 266/91.

Art. 15 - Convenzioni

Le convenzioni tra il Coordinamento ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.

Art. 16 - Dipendenti e collaboratori

Il Coordinamento può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra il Coordinamento ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La delibera è assunta con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti.

Art. 18 - Scioglimento del Coordinamento

Viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Il Patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in provincia di Treviso.

Art. 19 - Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.

Art. 20 - Norma transitoria. Collegio dei rappresentanti delle associazioni di stranieri

In attesa che la Regione definisca i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro regionale del volontariato delle Associazioni degli Immigrati, per favorire la loro partecipazione all'attività del Coordinamento viene costituito il Collegio dei rappresentanti delle Associazioni di Stranieri.

Il Collegio è composto da un rappresentante di ogni associazione di stranieri formalmente costituita e non iscritta al Registro Regionale del Volontariato e avente sede nel territorio provinciale. Tutti tali rappresentanti partecipano con parere consultivo alle Assemblee del Coordinamento.

Il Collegio individua al suo interno tre membri che sono invitati alle riunioni del Consiglio direttivo e vi partecipano con parere consultivo.

Art. 21 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.